



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,  
IL BILANCIO E IL PERSONALE  
Servizio III

CIRCOLARE N. 222  
Prot. n. 23872

Roma 11-06-2012

Alle Direzioni generali

Alle Direzioni regionali

Agli Istituti centrali e periferici

LORO SEDI

E p.c Al Segretario generale

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'on. le Ministro

All'Organismo indipendente di  
valutazione della *performance*

All'Agenzia delle Entrate

LORO SEDI

OGGETTO: erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", ha introdotto delle semplificazioni nelle procedure amministrative in materia di agevolazioni fiscali, per erogazioni liberali effettuate a favore della cultura e dello spettacolo.





## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,  
IL BILANCIO E IL PERSONALE  
Servizio III

In particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legge n. 201 del 2011, al comma 9 prevede che *“la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relative alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e della attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni.”*

Pertanto, fermo restando quanto comunicato con circolare n. 84 del 4 marzo 2011, relativamente alle categorie dei soggetti che possono essere destinatari di erogazioni liberali e alle attività che possono essere sostenute mediante questo strumento, sono opportune alcune precisazioni circa le modalità procedurali da seguire, anche in relazione agli obblighi di vigilanza e controllo che la legge pone a carico dell'amministrazione.

Si riporta qui di seguito il nuovo iter procedimentale da seguire:

**Il soggetto erogatore deve presentare alla Soprintendenza competente per settore, un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali**, allegando copia della *convenzione* dalla quale si evinca:

- la denominazione e la natura giuridica del beneficiario;
- l'importo dell'erogazione effettuata nei periodi di imposta per il quale si richiede lo sgravio;
- la denominazione e la descrizione dell'immobile o la descrizione dell'iniziativa culturale che si intende sostenere;
- la destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione.

**Il soggetto beneficiario dell'erogazione, richiede alla medesima Soprintendenza:**

- l'autorizzazione ai lavori o all'avvio dell'iniziativa culturale;
- l'approvazione del progetto e del relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo dell'erogazione;





*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,  
IL BILANCIO E IL PERSONALE  
Servizio III

Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale il soggetto beneficiario presenta alla soprintendenza:

- **una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o della attività cui i benefici fiscali si riferiscono.**

**La soprintendenza** valutata la documentazione ed effettuate le verifiche opportune:

- concede l'autorizzazione ai lavori o all'iniziativa culturale;
- approva il preventivo di spesa;
- invia il preventivo di spesa appositamente vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione;

Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale la soprintendenza, in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate:

- **esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni.** In particolare, gli uffici dovranno effettuare idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. A tal fine dovrà essere individuato un ufficio responsabile per l'esecuzione dei controlli e dovranno essere rese note, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, le relative modalità di esecuzione.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, se l'erogazione liberale è finalizzata ad un'iniziativa culturale, l'autorizzazione non può prescindere dall'acquisizione del parere al competente comitato di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, da richiedersi tramite le relative direzioni generali competenti per settore.

L'invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

**Si evidenzia inoltre, che l'attività di semplificazione procedimentale, ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali, si riferisce anche ai procedimenti relativi all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera g) e dall'articolo 100, comma 2, lettere e) ed f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.**





*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,  
IL BILANCIO E IL PERSONALE  
Servizio III

Si allega, a scopo esemplificativo, uno schema di dichiarazione sostituiva che potrà essere redatto secondo le specifiche esigenze di ogni istituto (all. n. 1).

Un ulteriore novità è stata introdotta dall'articolo 42, comma 9, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in seguito all'entrata in vigore del quale, le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrate nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quelli per il quali sono state elargite.

**Pertanto, le somme elargite da soggetti pubblici e privati per scopo determinato, rientrate nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, dovranno essere versate nello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, al Capo 29 sul capitolo 2584/04 - somme versate da enti e privati per scopo determinato rientrate nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e delle belle arti (legge 30 marzo 1965 n. 340).**

Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare massima diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Guarany)

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Anna Maria Trimarchi  
06 67232167  
erogazioni@beniculturali.it